

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 532

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CARBONI**

Disposizioni per la rideterminazione delle competenze dovute ai testimoni esaminati nell'ambito di procedimenti penali

*Presentata il 6 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, come modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, ha determinato, tra l'altro, l'entità delle competenze dovute ai testimoni esaminati nell'ambito di procedimenti penali. La misura di questa indennità, che è attualmente ferma alla determinazione stabilita dalla citata legge n. 836 del 1965 e che è stata falcidiata dall'elevato tasso di inflazione verificatosi nel trentennio intercorso da allora ad oggi, appare ora veramente irrisoria, se rapportata all'attuale costo della vita.

La presente proposta di legge, che affida al Governo il compito di rideterminare l'entità dell'indennità dovuta ai testimoni esaminati nell'ambito dei procedimenti penali, rendendola attuale in base all'effettivo odierno costo della vita, pre-

vede inoltre ulteriori adeguamenti da effettuare con cadenza quinquennale, a decorrere dal 1° gennaio 2004. La stabilizzazione dell'inflazione a livelli minimi, grazie alla partecipazione dell'Italia alla moneta unica europea, farà sì che tale rivalutazione quinquennale sia effettivamente rispondente al risultato che con questa si intende conseguire. Inoltre, qualora la presente proposta di legge sia approvata, si potrà in futuro assistere ad una maggiore partecipazione dei testimoni ai processi. Ciò determinerà un notevole contributo alla celebrazione di processi più celeri e maggiormente rispondenti alla crescente domanda di giustizia proveniente dai cittadini italiani.

Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Governo emana, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di adeguare le indennità previste dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, come modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, all'attuale costo della vita, secondo i seguenti principi:

a) adeguamento delle indennità all'aumento del costo della vita dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 2000;

b) previsione di un meccanismo di adeguamento periodico a cadenza quinquennale, in rapporto all'aumento del costo della vita, a decorrere dall'anno 2004.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

